



Panasonic Marketing Europe GmbH

Sede secondaria per l'Italia
Viale dell'Innovazione, 3 - Milano
Partita IVA e Codice Fiscale 07409680969 - REA n. MI 1955796

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231**

Adottato con delibera dell'Organo Amministrativo in data 10 novembre 2016,
aggiornato in data 26 marzo 2020 e, da ultimo, in data 15 dicembre 2022.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

INDICE

PARTE GENERALE

1. Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
2. Sanzioni
3. Condotte esimenti la responsabilità amministrativa
4. Il Modello di *Panasonic Italia*
5. Il presente Modello
 - 5.1. La Costituzione del Modello*
 - 5.2. Finalità e struttura del Modello*
 - 5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello*
 - 5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del modello*
 - 5.5. Diffusione del modello e informativa a collaboratori esterni e partners*
6. Organismo di Vigilanza
 - 6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie*
 - 6.2. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri*
 - 6.3. Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza*
 - 6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti degli organi societari (attività di Reporting)*
 - 6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)*
 - 6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV*
7. Sistema disciplinare e misure in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello
 - 7.1. Funzione del sistema disciplinare*
 - 7.2. Misure nei confronti dei Dipendenti*
 - 7.2.1. Violazioni del Modello*
 - 7.2.2. Le sanzioni*
 - 7.3. Misure nei confronti del Preposto e dei procuratori*
 - 7.4. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Soggetti Terzi*
8. Conferma dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e verifiche periodiche
9. Modifiche ed integrazione del Modello

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

ALLEGATI

Allegato A.
Codice Etico e di Condotta

Allegato B.
Esempio di Clausole contrattuali tese ad assicurare il rispetto del modello da parte di Soggetti Terzi

Allegato C.
Scheda di Evidenza

Allegato D.
Parte speciale 1 - Reati contro la Pubblica Amministrazione

Allegato E.
Parte speciale 2 - Reati societari

Allegato F.
Parte speciale 3 - Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Allegato G.
Parte speciale 4 - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Allegato H.
Parte speciale 5 - Reati ambientali

Allegato I.
Parte speciale 6 – Reati tributari

Allegato L
Parte speciale 7 – Contrabbando

Allegato M.
Lista delle Procedure Panasonic Italia

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

DEFINIZIONI

CCNL: il contratto applicato da Panasonic Italia, ossia il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Aziende del Terziario.

Codice Etico e di Condotta: si tratta del codice di comportamento elaborato all'interno del gruppo Panasonic Europe ed implementato da Panasonic Italia.

Consulenti: si intendono coloro che agiscono in nome e/o per conto di Panasonic Italia sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (anche a progetto).

Destinatari: i soggetti cui è rivolto il Modello (quali, per esempio, il Preposto, i Dipendenti, i Consulenti, i Soggetti Terzi ecc.) di Panasonic Italia.

Dipendenti: tutti i dipendenti (compresi naturalmente i dirigenti) di Panasonic Italia.

DUVRI: modello di Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza di Panasonic Italia redatto quando necessario ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi di Panasonic Italia redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

D. Lgs. n. 231/2001 o il Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Gruppo: si intende il gruppo multinazionale facente capo a Panasonic Corporation, uno dei principali leader al mondo nella produzione di materiali elettronici, fondata a Osaka nel 1918 da Konosuke Matsushita.

Linee Guida: le linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate il 24 maggio 2004, il 31 marzo 2008, il 21 luglio 2014 e, da ultimo, ulteriormente a giugno 2021.

Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Organo Amministrativo: corrisponde al *Geschäftsführung* della Casa Madre.

OdV: è l'organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e sull'aggiornamento dello stesso.

Panasonic Italia: è la filiale Italiana di Panasonic Marketing Europe GmbH con sede legale in Germania e sede secondaria, appunto, in Italia, Viale dell'Innovazione 3, Milano, avente Partita IVA e Codice Fiscale n. 07409680969 e iscritta al REA di Milano al n. 1955796.

Panasonic Marketing Europe GmbH o Casa Madre: è Panasonic Marketing Europe GmbH, con sede legale in Germania, Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden.

Preposto: è il legale rappresentante della Panasonic Italia. Il suo compito principale è quello di

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

sostituire l'imprenditore sia sotto l'aspetto organizzativo sia nei rapporti esterni, con facoltà di trattare e concludere gli affari concernenti l'impresa che è stata al medesimo affidata (artt. 2203 e seguenti c.c.). I preposti possono compiere tutti gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa cui sono preposti, salve le limitazioni contenute nella procura.

Procedure di Panasonic Italia: si tratta dei principi e dei valori di Panasonic Italia, delle relative policy, procedure, del Codice Etico e di Condotta e del materiale utilizzato per le attività formative dei Dipendenti e Consulenti il tutto richiamato nella lista delle procedure di Panasonic Italia allegata al presente Modello quale Allegato M.

Processi Sensibili: sono le attività di Panasonic Italia nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

P.A.: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 richiamati nel Modello e nelle rispettive parti speciali.

Segnalanti: i Destinatari del Modello che abbiamo presentato segnalazioni di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello di cui siano venuti a conoscenza (*"whistleblowing"*)

Soggetti Apicali: le persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo).

Soggetti Sottoposti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Soggetti Terzi: sono i fornitori di servizi, i clienti e, in generale, chiunque abbia rapporti professionali con la Panasonic Italia.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETA' E DELLE ASSOCIAZIONI ANCHE PRIVE DI PERSONALITA' GIURIDICA

Il Decreto si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall'Italia (in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia delle Comunità Europee che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali).

Il D. Lgs. n. 231/2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) che ha realizzato materialmente il singolo reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto.

L'articolo 4, D. Lgs. n. 231/2001, precisa, inoltre, che nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10¹ del Codice Penale, sussiste la responsabilità amministrativa degli enti che

¹ Per maggiore chiarezza nell'esposizione si riportano di seguito gli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale:

Articolo 7: Reati commessi all'estero.

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- 1. delitti contro la personalità dello Stato italiano;*
- 2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- 3. delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;*
- 4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- 5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.*

Articolo 8: Delitto politico commesso all'estero.

Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia.

Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

Articolo 9: Delitto comune del cittadino all'estero

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia ovvero a istanza, o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli [articoli 320,321, 346-bis, 648](#) e 648-ter.1.

Articolo 10: Delitto comune dello straniero all'estero

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all'estero dalle persone fisiche (come di seguito meglio individuate) a condizione che nei confronti di tali enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.

I punti chiave del D. Lgs. n. 231/2001 riguardano:

(a) l'individuazione delle persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

1. Soggetti Apicali;
2. Soggetti Sottoposti.

A questo proposito, giova rilevare che, secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali formatisi sull'argomento, non parrebbe necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato.

Appare, quindi, più opportuno fare riferimento alla nozione di "soggetti appartenenti all'Ente", dovendosi ricomprendere in tale nozione anche *"quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai partners in operazioni di joint-ventures, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori, consulenti, collaboratori"*². Infatti, il Legislatore ha utilizzato una tecnica incentrata su un criterio di tipo *"oggettivo-funzionale"*, come dimostra anche l'assimilazione dell'apice di diritto all'apice di fatto, pure operata dal Legislatore.

Non si richiede, quindi, un rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente.

(b) La tipologia dei Reati che, più precisamente, sono i seguenti:

1. reati commessi in danno della Pubblica Amministrazione;
2. delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dall'articolo 7 della L. n. 48/2008, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*bis*;
3. delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla L. 943/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 24-*ter*;
4. reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dall'articolo 6 della L. n. 406/2001, come modificato con L. n. 99/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis*;

cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce (...) l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del ministro della giustizia, sempre che:

1. si trovi nel territorio dello Stato;
2. si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
3. l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene. La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli [articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis](#).

² Così testualmente: Circolare Assonime, in data 19 novembre 2002, n. 68. In dottrina v. anche: Zanalda Barcellona, *La responsabilità amministrativa delle società ed i modelli organizzativi*, Milano, 2002, pag. 12 e ss; Santi, *La responsabilità delle Società e degli Enti*, Milano, 2004, pag. 212 e ss..

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

5. delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla L. n. 993/2009, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*bis.1*;
6. reati in materia societaria introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 61/2002, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*ter*;
7. delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico introdotti nella disciplina dalla L. n. 7/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater*;
8. delitti in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nella disciplina dalla L. n. 73/2006, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quater.1*;
9. delitti in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi introdotti nella disciplina con L. n. 228/2003, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*quinquies*;
10. reati di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate e raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, il quale ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*sexies*;
11. reati previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 c.p., inerenti, rispettivamente, ad omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, qualora siano stati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, così come introdotti dalla L. 123/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*septies*;
12. reati previsti e puniti dagli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e 648 *ter.1* c.p., inerenti rispettivamente a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio così come introdotti dal D. Lgs. n. 231/2007, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies*, da ultimo modificato con L. n. 186/2014 e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti previsti e puniti dagli articoli 493-*ter*, 493-*quater* e 640-*ter*, c. 2 c.p., così come introdotti dal D. Lgs. n. 184/2021, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*octies.1*;
13. reati aventi carattere transnazionale³, previsti e puniti dagli artt. 416, 416 *bis*, 377 *bis* e 378 c.p. dall'art. 74 del D.P.R. 309/1990 e dall'art. 12, comma terzo, del D. Lgs. n. 286/1998, introdotti nella disciplina dalla L. n. 146 del 2006;
14. delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nella disciplina dalla L. n. 994/2009⁴, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*nonies*;

³ Sono considerati transazionali i reati caratterizzati, oltre che dal coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, dalla presenza di un elemento di internazionalità, che si realizza quando: (i) il reato sia commesso in più di uno Stato, (ii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, (iii) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, (iv) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

⁴ La citata Legge 99/2009 punisce: la messa a disposizione del pubblico non autorizzata in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; l'utilizzo non autorizzato di un'opera altrui non destinata alla pubblicazione; la duplicazione di programmi per elaboratore o la distribuzione, vendita ecc. di

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

15. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotti nella disciplina dalla L. n. 116/2009, come sostituiti dal D. Lgs. n. 1215/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*decies*;
16. reati ambientali, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 121/2011, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*undecies*;
17. reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotti nella disciplina dal D. Lgs. n. 109/2012, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*duodecies*;
18. reati in materia di razzismo e xenofobia, introdotti nella disciplina dalla L. n. 167/2017, che ha inserito nel D. Lgs. n. 231/2001 l'articolo 25-*terdecies*;
19. reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti dalla Legge n. 39/2019, che ha inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quaterdecies*;
20. introduzione all'interno dell'art. 24-*bis* del D.Lgs. n. 231/2001 della fattispecie "perimetro della sicurezza nazionale cibernetica" tramite D.L. 105/2019 (convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2019);
21. reati tributari, introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. "Decreto fiscale", convertito con modificazioni in L. 157/2019) ed in seguito modificati dal D. Lgs. 75/2020 che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*quinqüesdecies*;
22. reati di contrabbando, introdotti dal D. Lgs. 75/2020 (di attuazione della c.d. direttiva PIF, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-*sexiesdecies*;
23. delitti contro il patrimonio culturale introdotti dalla Legge n. 22/2022, che ha inserito nel novero dei reati-presupposto di cui al D. Lgs. n. 231/2001 gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodevices* c.p.

È da tenere presente, peraltro, che la norma di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 231/2001, dettata in tema di delitti tentati, prevede esplicitamente che: *"(1) Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto. (2) L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento"*.

(c) L'aver commesso il reato nell'"interesse" o a "vantaggio" dell'Ente.

In merito, va tenuto in considerazione che, secondo gli orientamenti giurisprudenziali espressi in materia, l'"interesse" viene definito come la semplice "intenzione" psicologica dell'autore del reato, valutabile *ex ante* dal Giudice. Per "vantaggio", invece, si intende qualunque beneficio derivante dal

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); la duplicazione, riproduzione, ecc. di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, ecc.; i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno "SIAE"; la produzione, installazione ecc. di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

reato commesso, valutabile *ex post* dall'autorità giudiziaria.

- (d) Il non aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Considerando i presupposti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 nasce la scelta della Panasonic Italia di predisporre ed efficacemente applicare il suddetto modello secondo quanto riportato al successivo paragrafo 3.

2. SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) sanzione amministrativa pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

(a) La Sanzione Amministrativa Pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del D. Lgs. n. 231/2001, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione del cui pagamento risponde l'ente con il suo patrimonio.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, attribuendo al Giudice l'obbligo di procedere a due diverse e successive operazioni di apprezzamento. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell'ente.

La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (non inferiore a cento, né superiore a mille, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25-septies “*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*” che prevede una sanzione pecuniaria **pari a mille quote**) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'ente;
- dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota (da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00) “*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*” (articolo 11, comma 2°, D. Lgs. n. 231/2001).

Come affermato al punto 5.1 della Relazione al D. Lgs. n. 231/2001, “*Quanto alle modalità di accertamento delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, il giudice potrà avvalersi dei bilanci o delle altre scritture comunque idonee a fotografare tali condizioni. In taluni casi, la prova potrà essere conseguita anche tenendo in considerazione le dimensioni dell'ente e la sua posizione sul mercato. (...) Il giudice non potrà fare a*

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

meno di calarsi, con l'ausilio di consulenti, nella realtà dell'impresa, dove potrà attingere anche le informazioni relative allo stato di solidità economica, finanziaria e patrimoniale dell'ente".

L'articolo 12, D. Lgs. n. 231/2001, prevede una serie di casi in cui la sanzione pecuniaria viene ridotta. Essi sono schematicamente riassunti nella tabella sottostante con indicazione della riduzione apportata e dei presupposti per l'applicazione della riduzione stessa.

Riduzione*	Presupposti
1/2 (e non può comunque essere superiore ad Euro 103.291,38)**	L'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure Il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
da 1/3 a 1/2	Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: - l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; oppure - è stato attuato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
da 1/2 a 2/3	- Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni sopra descritte.

* La sanzione pecuniaria non può essere inferiore a Euro 10.329,00 (comma 4° art. 12 D. Lgs. n. 231/2001)

** In base al 3° comma dell'art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001 stesso, la quota è uguale a Euro 103,00.

(b) Le Sanzioni Interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Esse si applicano solo in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste (si vedano a questo proposito le tabelle riassuntive riportate nelle Parti Speciali del presente Modello) al ricorrere di almeno una delle condizioni di cui all'articolo 13, D. Lgs. n. 231/2001, di seguito indicate:

- *“l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”;*

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

- *“in caso di reiterazione degli illeciti” (id est: commissione di un illecito dipendente da reato nei cinque anni dalla sentenza definitiva di condanna per un altro precedente).*

In ogni caso, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Esclude, altresì, l'applicazione delle sanzioni interdittive il fatto che l'ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'articolo 17, D. Lgs. n. 231/2001 e, più precisamente, quando concorrono le seguenti condizioni:

- *“l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso”;*
- *“l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*
- *“l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca”.*

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra tre mesi e due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, *“tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso”* (art. 14, D. Lgs. n. 231/2001).

Il Legislatore si è poi preoccupato di precisare che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

(c) La Confisca

Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. n. 231/2001 è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca – anche per equivalente – del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

(d) La Pubblicazione della Sentenza di Condanna

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza di condanna, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Tribunale a spese dell'Ente.

3. CONDOTTE ESIMENTI LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001 prevedono, tuttavia, forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di Reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 prevede l'esonero qualora l'ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”;*

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di proporre l'aggiornamento è stato affidato ad un OdV dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i modelli;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede, inoltre, che il modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che i modelli possano essere adottati, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati.

Il Presente modello tiene conto, oltre che, ovviamente, del dettato normativo, anche delle Linee Guida di Confindustria, come da ultimo aggiornate.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

4. II MODELLO DI PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH

Panasonic Italia, con sede in Italia, Viale dell'Innovazione 3, Milano, avente Partita IVA e Codice Fiscale n. 07409680969 e iscritta al REA di Milano al n. 1955796, è la filiale Italiana di Panasonic Marketing Europe GmbH con sede legale in Germania, Hagenauer Strasse 43, Wiesbaden.

Panasonic Marketing Europe GmbH è una società facente parte del gruppo multinazionale Panasonic Corporation, uno dei principali leader al mondo nella produzione di materiali elettronici, fondata a Osaka nel 1918 da Konosuke Matsushita.

Fin dalla fondazione nel 1918, il Gruppo si impegna a garantire un migliore stile di vita ponendo gli individui al centro delle proprie strategie e concentrandosi in tal modo sulla “vita delle persone”. Grazie alle proprie innovazioni tecnologiche il Gruppo Panasonic è in grado di fornire un’ampia gamma di prodotti, sistemi e servizi, che spaziano dall’elettronica destinata alla clientela *consumer*, al settore industriale, dall’edilizia al residenziale. In segmenti e aree diverse, tra i quali il mercato *consumer* (B2C), professionale (B2B), *cloud* e *automotive*, il Gruppo Panasonic si prefigge come impegno principale quello di offrire soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita di ogni singolo individuo, conseguendo così la propria missione: “*A Better Life, A Better World*”.

Panasonic Corporation, con sede centrale in Giappone, al 31 marzo 2022 consolida 532 aziende e ha maturato un fatturato pari a 7.388 milioni di yen e un numero di dipendenti pari a 240.198.

Panasonic Italia è stata, invece, fondata nel 1980. Quest’ultima conta circa 140 dipendenti e 43 agenti. La Panasonic Italia ha come esclusiva attività la commercializzazione dei prodotti della Casa Madre attraverso le seguenti divisioni:

- Panasonic Heating and Ventilation Air Conditioning Europe (PHVACEU);
- Consumer (PCEU).

I prodotti sono distribuiti da oltre 1.100 punti vendita tra i più qualificati in Italia e i clienti possono contare su circa 340 centri assistenza tecnica. La Panasonic Italia, inoltre, si serve di una rete di agenti, perlopiù plurimandatari, che operano in modo capillare su tutto il territorio italiano.

In particolare, per quanto attiene la rete di agenti, essi sono utilizzati da entrambe le PHVACEU e Consumer.

Come conseguenza della sopra indicata rete commerciale e di assistenza, Panasonic Italia orienta i propri clienti nell’offerta di prodotti e soluzioni integrate per il settore professionale e il tempo libero e li supporta attraverso il servizio post-vendita.

La Panasonic Italia, nell’esercizio della propria attività, ha adottato un credo aziendale in linea con l’intero Gruppo Panasonic, così come imposto da Panasonic Corporation. Il predetto credo aziendale, si fonda sul costante impegno affinché i doveri aziendali vengano svolti con passione, diligenza e integrità.

A tal fine, la Panasonic Italia ha predisposto ed adottato con il Codice Etico e di Condotta, la lista dei cd. “*Seven Principles, Golden Rules*”, ossia:

- Contributo sociale;
- Correttezza e onestà;

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

- Collaborazione e spirito di squadra;
- Instancabile sforzo verso il miglioramento;
- Cortesia e umiltà;
- Adattabilità;
- Gratitude.

I suddetti “*Seven Principles, Golden Rules*” sono i principi che guidano Panasonic Italia nel sostegno e nell’implementazione della filosofia aziendale di base.

Al fine di meglio comprendere la funzione, la struttura e l’organizzazione della Panasonic Italia, si precisa in tal sede che Panasonic Italia è ciò che l’articolo 2508 del codice civile definisce sede secondaria di una società straniera nel territorio dello stato italiano. Più precisamente, le società straniere, tra le altre opzioni disponibili per operare nel territorio italiano, hanno quella di stabilirvi una sede secondaria con rappresentanza stabile. La sede secondaria è soggetta alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali, deve pubblicare i dati di chi la rappresenti stabilmente (il Preposto) ed è soggetta alle disposizioni che regolano l’esercizio dell’impresa.

Panasonic Italia ha la sua sede amministrativa, ove sono collocati gli uffici, in Viale dell’Innovazione 3, Milano, nonché ha registrato presso la Camera di Commercio n. 1 unità locale, un deposito non di proprietà, ove vengono fatte transitare le merci prima della loro commercializzazione o, successivamente, nella eventuale fase di reso (per malfunzionamenti) o smaltimento (ad esempio, televisori, condizionatori ed, in genere, Rifiuti Apparecchiature Elettriche e Elettroniche (RAEE)).

Panasonic Italia, per sua natura, non ha un Consiglio di Amministrazione locale ed è organizzata a matrice. In pratica, le funzioni locali corrispondono generalmente ad analoga funzione della Casa Madre. Molti servizi, quali ad esempio la logistica, sono centralizzati direttamente in capo alla Casa Madre. La centralizzazione dei servizi e la struttura a matrice garantiscono il coordinamento delle attività con la Casa Madre e con l’intero Gruppo.

Panasonic Italia è gestita da un Preposto, di cittadinanza italiana e localizzato presso la sede della Panasonic Italia medesima. Il Preposto ha la legale rappresentanza e tutti i poteri utili, in parte a firma singola e in parte a firma congiunta, affinché Panasonic Italia possa svolgere la sua attività.

Inoltre, vi sono procuratori speciali facenti parte dell’organico di Panasonic Italia, che hanno ricevuto i loro poteri in virtù di nomina del Preposto.

Anche per i procuratori speciali, come per il Preposto, i poteri sono sia a firma congiunta che singola.

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è stato affidato ad una società esterna.

Panasonic Italia, con il presente documento, intende da un lato conformarsi alle novità legislative introdotte dal D. Lgs. n. 231/2001, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, dall’altro lato evidenziare, ancora una volta, le proprie politiche ed i propri principi di comportamento.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

In particolare, con il presente Modello, Panasonic Italia intende fissare con chiarezza i valori dell'etica e del rispetto della legalità e realizzare un manuale di politica di prevenzione e di contenimento del rischio di commissione dei Reati che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l'assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all'uopo disponibili.

Per questi motivi, pertanto, Panasonic Italia ha assunto la decisione di predisporre ed adottare il presente Modello in conformità con quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello, così predisposto a seguito della citata decisione della Panasonic Italia, è stato adottato con delibera dell'Organo Amministrativo in data 10 novembre 2016, è stato aggiornato in data 26 marzo 2020 e, da ultimo, in data 15 dicembre 2022.

5. IL PRESENTE MODELLO

5.1. La Costituzione del Modello

L'adozione del Modello costituisce un valido strumento di sensibilizzazione per tutti i soggetti (Dipendenti e Consulenti) che operano in nome e per conto di Panasonic Italia, affinché mantengano, nello svolgimento delle proprie attività e nel perseguimento dei propri interessi, comportamenti corretti e lineari, sulla base di procedure definite, allo scopo di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che il Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti eventualmente alla stessa cointeressati (Soggetti Terzi), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari ed affinché, dunque, vi sia un'organizzazione tale da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001.

Inoltre, tale scelta è ulteriormente finalizzata a ribadire che la Panasonic Italia non tollera comportamenti illeciti, di ogni tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali cui Panasonic Italia intende attenersi.

Nell'ottica di un processo di adeguamento continuo ai mutamenti societari, alle esigenze in divenire del mercato ed all'evoluzione normativa di riferimento, il Modello è volto ad imporre un sistema di comportamenti in grado di integrarsi efficientemente con l'operatività aziendale, pur essendo fermamente rivolto al perseguimento dei rigorosi principi finalistici che lo animano.

Il Modello si prefigge, infatti, di indurre tutti i Soggetti Apicali e tutti i Soggetti Sottoposti, nonché tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'interesse o a vantaggio della Panasonic Italia, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa, ad acquisire la sensibilità necessaria per percepire la sussistenza dei rischi di commissione di Reati nell'esercizio di determinate attività ed insieme comprendere la portata, non solo personale, ma anche societaria, delle possibili conseguenze connesse, in termini di sanzioni penali ed amministrative.

La Panasonic Italia si propone, infatti, mediante l'adozione del Modello, di conseguire il pieno e consapevole rispetto dei principi su cui lo stesso si fonda, così da impedirne l'elusione fraudolenta e, nel contempo, contrastare fortemente tutte quelle condotte che siano contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi etici di Panasonic Italia e dell'intero Gruppo.

A tal fine, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

preparatorie, suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costituzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida, dei suggerimenti della migliore dottrina e degli orientamenti giurisprudenziali che sono stati espressi in materia.

Sebbene l'adozione del presente Modello costituisca una "facoltà" e non un obbligo - non essendo soggetta ad alcuna sanzione la mancata implementazione dello stesso – Panasonic Italia ha deciso di procedere alla sua predisposizione ed adozione in quanto consapevole che tale sistema rappresenti, da un lato, un'opportunità per migliorare la sua *Corporate Governance* e, dall'altro, l'esimente dalla responsabilità amministrativa, come previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 stesso.

Al contempo, le attività finalizzate alla predisposizione del Modello (analisi dei rischi potenziali, valutazione e adeguamento del sistema dei controlli già esistenti sui processi sensibili) costituiscono l'occasione per sensibilizzare, ancora una volta, le risorse impiegate rispetto ai termini del controllo e della conformità ai processi aziendali, finalizzati ad una prevenzione "attiva" dei reati.

5.2. Finalità e struttura del Modello

Il Modello predisposto da Panasonic Italia sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale, al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati, si propone come finalità quelle di:

- creare, in tutti coloro che operano con, in nome, per conto e nell'interesse di Panasonic Italia nelle "aree di attività a rischio", come meglio individuate nelle Parti Speciali del presente Modello, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti della Panasonic Italia;
- condannare ogni forma di comportamento illecito da parte di Panasonic Italia in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Panasonic Italia;
- garantire alla Panasonic Italia, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle "aree di attività a rischio" e nelle "aree a supporto", la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Il Modello si propone, altresì, di:

- introdurre, integrare, diffondere e circolarizzare verso tutti i livelli aziendali (sensibilizzando in merito questi ultimi) le regole di condotta ed i protocolli per la programmazione della formazione e dell'attuazione delle decisioni della Panasonic Italia, al fine di gestire e, conseguentemente, evitare il rischio della commissione di reati;
- individuare preventivamente le "aree di attività a rischio" e le "aree di attività a supporto" dei Reati, con riferimento all'attività di Panasonic Italia, vale a dire le aree aziendali che risultano interessate (sia per la commissione, sia per il supporto) dalle possibili casistiche di reato ai sensi del Decreto;
- dotare l'OdV di specifici compiti e di adeguati poteri al fine di porlo in condizione di vigilare

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

efficacemente sull'effettiva attuazione, sul costante funzionamento ed aggiornamento del Modello, nonché di valutare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello medesimo;

- registrare correttamente ed archiviare tutte le operazioni della Panasonic Italia nell'ambito delle attività individuate come a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, al fine di rendere possibile una verifica *ex post* dei processi di decisione, la loro autorizzazione ed il loro svolgimento in seno alla Panasonic Italia, in modo da assicurarne la preventiva individuazione e rintracciabilità in tutte le loro componenti rilevanti; secondo il principio di controllo espresso nelle Linee Guida, in virtù del quale “**Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua**”;
- assicurare l'effettivo rispetto del principio della separazione delle funzioni aziendali, nel rispetto del principio di controllo secondo il quale “**Nessuno può gestire in autonomia un intero processo**”, in modo tale che l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione sia sotto la responsabilità di una persona diversa da quella che la contabilizza, la esegue operativamente o la controlla;
- delineare e delimitare le responsabilità nella formazione e nell'attuazione delle decisioni della Panasonic Italia;
- stabilire poteri autorizzativi assegnati in coerenza e con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, rendendo note le deleghe di potere, le responsabilità ed i compiti all'interno della Panasonic Italia, assicurando che gli atti con i quali si conferiscono poteri, deleghe e autonomie siano compatibili con i principi di controllo preventivo;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie, tali da impedire la commissione dei reati;
- valutare l'attività di tutti i soggetti che interagiscono con la Panasonic Italia, nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reato, nonché il funzionamento del Modello, curandone il necessario aggiornamento periodico in senso dinamico nell'ipotesi in cui le analisi e le valutazioni operate rendano necessario effettuare correzioni, integrazioni ed adeguamenti.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consentono a Panasonic Italia di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. n. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, la sua *Corporate Governance*, limitando il rischio di commissione dei reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente *proceduralizzazione*.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, nel potenziale autore del reato, della possibilità che l'attività che egli intende porre in essere configuri un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi ed alle *policies* di Panasonic Italia, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a Panasonic Italia di reagire tempestivamente per prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra la finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari e, in

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

generale, nei Soggetti Terzi, che operino per conto e nell'interesse della Panasonic Italia nell'ambito delle aree sensibili, di poter incorrere – in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e di Condotta e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) – in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Panasonic Italia.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai processi sensibili e la comminazione, da parte della Panasonic Italia, di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Alla luce di quanto sopra, il presente Modello si articola in una prima parte introduttiva della disciplina del D. Lgs. n. 231/2001, la cd. Parte Generale, in cui ne vengono illustrate le componenti essenziali con particolare riferimento a scelta e individuazione dell'OdV, formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale, sistema disciplinare e misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni ivi contenute.

Seguono poi singole Parti Speciali, che sono state predisposte in funzione delle diverse tipologie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto alle quali la Panasonic Italia ha inteso tutelarsi in quanto considerate di possibile rischio, tenuto conto dell'attività imprenditoriale svolta da Panasonic.

Sulla base delle analisi descritte nel precedente paragrafo, si è ritenuto, per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dagli artt. 24-*bis* (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), 24-*ter* (delitti di criminalità organizzata), 25-*bis* (falsità in monete, in carta di pubblico credito e in valori di bollo), 25-*bis*.1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-*quater* (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-*quater*.1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), reati aventi carattere transnazionale, 25-*quinqies* (delitti contro la personalità individuale), 25-*sexies* (abusi di mercato), 25-*novies* (delitti in materia di violazione del diritto d'autore), 25-*decies* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 25-*duodecies* (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 25-*terdecies* (reati di razzismo e xenofobia), 25-*quaterdecies* (reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati), 25-*septiesdecies* e 25-*duodevicies* (delitti contro il patrimonio culturale) ritenendo difficilmente ipotizzabili tali fattispecie di reato nell'ambito dell'attività svolta dalla Panasonic Italia.

Sarà compito della Panasonic Italia e dell'OdV verificare se tali ultime tipologie di reati possono, a seguito di specifiche e successive vicende modificative della Panasonic Italia e del suo *business*, essere ritenute pertinenti per la stessa.

Conseguentemente, le Parti Speciali del presente Modello trovano applicazione:

1. per i reati in danno della Pubblica Amministrazione che risultano individuati agli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001;
2. per i reati societari previsti dall'art. 25-*ter* del D. Lgs. n. 231/2001;
3. per i reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, previsti dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001;
4. per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

nonché auto-riciclaggio, previsti dall’art. 25-*octies* del D. Lgs. n. 231/2001 e per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsti dal D. Lgs. n. 184/2021 previsti dall’art. 25-*octies.1* del D. Lgs. n. 231/2001;

5. per i reati ambientali, previsti dall’art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
6. per i reati tributari, previsti dall’art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001;
7. per i reati di contrabbando, previsti dall’art. 25-*sexiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Modello è stato, inoltre, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, le “Parti Speciali” inserite rispettivamente negli allegati D, E, F, G, H, I e L in considerazione del particolare contenuto, saranno suscettibili, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto – nonché lo sviluppo dell’attività o dell’organizzazione di Panasonic Italia hanno reso e potranno rendere necessaria l’integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”.

5.3. Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente”, la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza dell’Organo Amministrativo della Casa Madre, su eventuale indicazione dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, è demandato a tale organo il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di Reati che, per effetto di nuove normative o di eventuali successive intervenute decisioni, necessità o attività della Panasonic Italia, possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/2001.

La Panasonic Italia, si impegna, inoltre, a dare adeguata diffusione del Modello, garantendone l’accesso a tutti i Destinatari e i Soggetti Terzi.

La Panasonic Italia si impegna, altresì, ad effettuare un costante riesame del contenuto del Modello, tanto in virtù degli adeguamenti richiesti dall’eventuale ampliamento degli ambiti di efficacia della normativa rilevante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, quanto in relazione alla modifica, all’ampliamento ed alla diversificazione delle attività aziendali.

In ogni caso, Panasonic garantisce che il principio della costante revisione ed aggiornamento del Modello non consentirà l’introduzione o l’adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare o diminuire l’efficacia.

5.4. Identificazione delle componenti del sistema di Controllo Preventivo Interno (i Protocolli) e principi ispiratori del Modello

Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare descritta al precedente paragrafo 1. e relativa al D. Lgs. n. 231/2001, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *Corporate Governance* e dalle *policies* della Panasonic Italia.

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo (rilevati in fase di “*as-is analysis*”) esistenti e già operanti nel Gruppo, nella Casa Madre e

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

in Panasonic Italia, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e controllo sui processi sensibili.

In particolare, Panasonic Italia ha fornito la lista delle Procedure Panasonic Italia applicate dalla stessa, il cui rispetto è imposto a tutti i Dipendenti e Consulenti nello svolgimento delle attività per conto e nell'interesse della Panasonic Italia, nonché – in genere – per tutti i rapporti e le relazioni intercorse con la stessa.

La lista delle Procedure Panasonic Italia viene allegata al presente Modello quale Allegato M, cosicché essa possa essere integrata e/o modificata dalla Panasonic Italia, di propria iniziativa o su segnalazione dell'OdV.

Dall'analisi della sopra indicata lista delle Procedure Panasonic Italia, sono state individuate quali maggiormente significative le seguenti procedure/*policy* e attività formative:

- a) sistema Organizzativo interno con attribuzione dei poteri e delle responsabilità;
- b) Codice Etico e di Condotta;
- c) Procedura Acquisti e Procedura Autorizzazione Acquisti;
- d) Regolamento interno per l'autorizzazione e il rendiconto di viaggi e spese di rappresentanza;
- e) l'Informativa Regole guida sicura e l'Informativa Rischio connesso all'utilizzo di autoveicoli aziendali;
- f) le Regole d'Oro Comunicazioni sul Prezzo;
- g) le Regole d'Oro Diritto della Concorrenza;
- h) Competition law Guidelines;
- i) Policy Anti-bribery;
- j) Organigramma aziendale per la Sicurezza, il DVR e il modello di DUVRI;
- k) La Product Environmental Regulation;
- l) Ricerca e selezione del personale Panasonic Italia.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati e descritti dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte - e si intendono integralmente qui richiamati a tutti gli effetti - del sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende, laddove necessario, migliorare e integrare.

Principi cardine a cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. i requisiti indicati dal D. Lgs. n. 231/2001 ed in particolare:

- l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza interno a Panasonic Italia del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali ed il diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente attendibili;
- l’attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico dello stesso (controllo *ex post*);
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:

- la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni rilevanti.

La preminenza da conferirsi – nell’attuazione del sistema di controllo – alle aree in cui vi è una maggiore probabilità di commissione dei Reati, ferma restando la doverosa opera di verifica generale dell’attività sociale.

5.5. Diffusione del modello e informativa a Consulenti e Soggetti Terzi

Panasonic Italia promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello nei confronti dei Destinatari del medesimo.

L’individuazione dei Destinatari del Modello può essere facilitata attraverso l’analisi dell’art. 5, del D. Lgs. n. 231/2001, ai sensi del quale essi possono individuarsi nei:

- Soggetti Apicali, ossia nelle persone fisiche che rivestono posizioni di vertice in seno alla Panasonic Italia: quindi rappresentanza, amministrazione o direzione della Panasonic Italia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo della stessa;
- Soggetti Sottoposti, ossia nelle persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- Appare, inoltre, opportuno ricomprendere tra i Destinatari del presente Modello anche i Soggetti Terzi, ossia quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi ad esempio, agli agenti, ai c.d. parasubordinati in genere, ai distributori, fornitori di servizi, consulenti, collaboratori che, di fatto, collaborano stabilmente con l’ente all’interno della organizzazione facente capo a Panasonic Italia.

Pertanto, ne consegue che il rispetto del presente Modello sarà richiesto anche ai Soggetti Terzi tramite la previsione di apposite informazioni e clausole contrattuali predisposte secondo il modello di cui all’Allegato B. In particolare, potrà essere espressamente prevista per la Panasonic Italia la facoltà di risoluzione del contratto in caso di gravi violazioni del Modello da parte dei Soggetti Terzi.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

A questo scopo, quindi, l'OdV, in stretta cooperazione con la Panasonic Italia e le eventuali funzioni interessate, provvederà a definire con il Preposto modalità specifiche di diffusione del Modello verso tutti i Destinatari, nonché verso i Soggetti Terzi altresì modalità specifiche di informativa oppure di inserimento di apposite clausole contrattuali secondo il modello di cui all'Allegato B.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Nozioni generali, requisiti generali dell'Organismo, risorse finanziarie.

Secondo l'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 231/2001, *“il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è ... affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”*. Tale compito è pertanto un giudizio sull'efficacia del sistema di controllo interno.

Le Linee Guida di Confindustria sollecitano la previsione di un OdV che abbia una composizione diversa dall'Organo Amministrativo e che sia caratterizzato da:

- autonomia e indipendenza: i membri dell'OdV non devono essere direttamente coinvolti nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, onde evitare conflitti di interesse; non svolgono mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad essi si richiede; nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono sottoposti ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare di altri organi o cariche societarie;
- onorabilità: i membri dell'OdV non devono aver riportato sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che rientrino nei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. n. 231/2001;
- competenza professionale di settore: devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che sono chiamati a svolgere. Pertanto, tra i membri dell'OdV, dovranno figurare soggetti dotati di comprovate capacità specifiche in materia di: ispezioni, auditing e controlli interni, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di diritto societario, penale e della materia giuridica in generale, di organizzazione aziendale.

Tale livello di autonomia presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento delle sue funzioni, solo al Preposto della Panasonic Italia.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da nessun altro organismo e struttura aziendale, fermi restando gli obblighi relativi ai flussi informativi.

I membri dell'OdV non sono soggetti, in tale qualità e nell'ambito dello svolgimento delle proprie funzioni, al potere gerarchico e disciplinare di alcun altro organo o funzione societaria.

I Consulenti della Panasonic Italia dei quali, eventualmente, l'OdV ritenga opportuno avvalersi, dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione ed ineliminabilità previsti in capo ai membri permanenti dell'OdV.

L'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura riferibile alla Panasonic Italia, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza.

L'OdV è dotato dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni. L'indipendenza dell'OdV, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo dirigente di approvare – nel contesto di formazione del budget aziendale – una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dell'OdV stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, corsi di formazione e aggiornamento, ecc.).

Il Preposto della Panasonic Italia accorda, su proposta dell'OdV, le risorse finanziarie che, di volta in volta, l'OdV ritenga necessarie per svolgere correttamente ed efficacemente le proprie funzioni.

Le attività di ricognizione, controllo e verifica compiute dall'OdV sono azionate secondo un metodo di campionamento: non essendo possibile verificare integralmente ogni attività ed ogni documento societario, l'OdV pianifica le proprie attività di controllo, indirizzando le stesse nelle aree ritenute più endemiche ai fini dei fatti descritti nel D. Lgs. n. 231/2001, selezionando le stesse sia sulla base dei flussi informativi ricevuti, sia sulla base di un controllo a campione.

6.2. Istituzione dell'OdV, nomina, (in)eleggibilità, decadenza, revoca, rinuncia, sostituzione e remunerazione dei suoi membri.

I membri dell'OdV sono nominati dall' Organo Amministrativo della Casa Madre. La durata ed il funzionamento interno dell'OdV sono regolati da un regolamento di funzionamento interno adottato dall'organismo medesimo.

Oltre ai requisiti descritti in linea generale al punto 6.1., i membri dell'OdV, a pena di decadenza, devono garantire sulla base di autocertificazioni, il possesso di requisiti soggettivi formali che garantiscono l'autonomia e l'indipendenza, per tutta la durata della loro carica. In particolare, **non possono essere eletti** quali membri dell'OdV:

1. i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile⁵;
2. soggetti con funzioni di amministrazione e direzione, con deleghe o incarichi esecutivi presso la Panasonic Italia;
3. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Panasonic Italia;
4. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori di società controllanti o di società controllate;
5. i soggetti che sono legati alla Panasonic Italia o alle società da questa controllate o alle società che la controllano da rapporti che oggettivamente ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio;
6. coloro che sono stati condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, anche ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta: c.d. patteggiamento), nonché con

5 Art. 2382 c.c. "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

i benefici della non menzione sul certificato del casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a qualunque pena, per avere commesso uno dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
 - ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
 - ad una pena che comporti l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (artt. 2621 ss.) e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. reati fallimentari);
 - ad una pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
7. coloro i quali sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);
 8. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* del D. Lgs. n. 58/1998 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
 9. soggetti destinatari di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 10. soggetti che si trovano in conflitto di interesse, anche solo potenziale, con la Panasonic Italia, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'OdV;
 11. soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare un'influenza dominante o notevole sulla Panasonic Italia, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
 12. soggetti con funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'OdV – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali.

Applicando alla realtà di Panasonic Italia i principi sopra esposti, nonché quelli descritti nel paragrafo che precede, in considerazione della specificità dei compiti che devono fare capo all'OdV, l'Organo Amministrativo della Casa Madre, con la medesima delibera con la quale delibera l'approvazione del presente Modello, nomina altresì l'OdV tra soggetti di comprovata indipendenza ed onorabilità, nonché esperienza professionale nel campo giuridico societario.

La composizione dell'OdV deve essere la più adeguata a ricoprire il ruolo in questione, tenuto

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

conto delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, delle Linee Guida di Confindustria e dell'orientamento prevalente della giurisprudenza che ad oggi si è pronunciata sul tema.

L'Organo Amministrativo **revoca** l'incarico conferito ad uno o più membri dell'OdV quando sussiste una giusta causa. Costituisce una giusta causa di revoca l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità dell'azione previsti per la nomina, la sussistenza di una delle ipotesi di ineleggibilità sopra descritte, il grave inadempimento da parte dei membri dell'OdV ai doveri loro imposti dalla legge o dal Modello, l'assenza ingiustificata per più di due volte consecutive alle riunioni dell'OdV. Inoltre, costituisce giusta causa, l'aver rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno ad altra società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni dell'art. 9, D. Lgs. n. 231/2001, in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di **sospensione** dalla funzione di componente dell'OdV:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati sopra descritti costituenti condizioni di ineleggibilità;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni (*“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*).

Impregiudicato quanto precede, ciascun membro dell'OdV ha facoltà di comunicare all'Organo Amministrativo la propria volontà di **rinunciare** all'incarico, tramite una comunicazione contenente le ragioni della rinuncia all'incarico.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvederà senza indugio alla sua **sostituzione**, con apposita delibera. Il componente uscente dell'OdV sarà comunque tenuto ad esercitare tutte le funzioni previste dalla legge e/o dal Modello fino all'ingresso del soggetto che sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione in sua sostituzione. I componenti dell'OdV nominati in sostituzione durano in carica per il tempo per il quale avrebbero dovuto rimanervi i soggetti da essi sostituiti.

L'eventuale **remunerazione** spettante ai componenti dell'OdV è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione del Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'OdV spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Quanto alle modalità operative, l'OdV adotta un proprio **regolamento di funzionamento interno**, che prevede: la pianificazione e lo svolgimento delle attività tipiche dell'OdV, le modalità di convocazione delle riunioni, le modalità di votazione, di verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina di ricezione, disamina e conservazione dei flussi informativi da e verso l'OdV.

6.3. Compiti e poteri generali dell'Organismo di Vigilanza

In linea generale, all'OdV competono essenzialmente due tipi di attività volte a prevenire i rischi di commissione dei Reati e, più precisamente:

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello, da parte dei vari destinatari appositamente individuati e suddivisi in base alle diverse fattispecie di reato previste, assumendo ogni provvedimento del caso (funzione ispettiva e repressiva dei reati);
- vigilare sull'effettivo funzionamento del Modello in ordine alla prevenzione di reati, nonché sull'eventuale necessità di aggiornarlo, alla luce di una periodica verifica dei risultati raggiunti tramite la sua applicazione e, conseguentemente, valutando l'adeguatezza concreta del Modello ad eventuali nuove esigenze aziendali o a norme sopravvenute (funzione preventiva dei reati).

In estrema sintesi, le attività di cui sopra, sono finalizzate all'effettuazione, da parte dell'OdV, di una costante vigilanza in merito al recepimento, all'attuazione e all'adeguatezza del Modello, ovvero sull'efficacia del sistema di controllo interno della Panasonic Italia.

In particolare, salvo quanto più specificamente esposto nelle Parti Speciali del presente Modello, l'OdV ha il compito di:

1. verificare l'inserimento nel Codice Etico e di Condotta e negli altri protocolli operativi facenti parte del presente Modello, di specifiche norme comportamentali atte a prevenire i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
2. attivare periodiche procedure di controllo e ricognizione (ad es. *compliance audit*) sui Processi Sensibili posti in essere nelle aree a rischio, come definite nel presente Modello, al fine di accertare eventuali condotte non conformi al Modello nonché al fine di aggiornare la mappatura delle predette attività; in particolare:
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta delineate nei protocolli operativi diretti a regolamentare i processi decisionali di Panasonic Italia, anche chiedendo informazioni ai responsabili delle singole funzioni aziendali, nonché agli organi dirigenti; verificando periodicamente che vengano attuate le procedure previste ai fini della tracciabilità delle operazioni; monitorando, i flussi informativi, ivi compresa la compilazione e la trasmissione delle Schede di Evidenza secondo il modello di cui all'Allegato C da un reparto all'altro nonché allo stesso OdV;
 - effettuando verifiche sul rispetto delle linee di condotta dirette a regolamentare l'espletamento delle singole attività aziendali, specie quelle sviluppate all'esterno della Panasonic Italia, anche chiedendo informazioni al personale addetto, quale che siano le mansioni, il livello o l'impiego; monitorando i flussi informativi;
3. effettuare verifiche straordinarie e/o indagini mirate, anche a sorpresa, laddove si evidenzino condotte non conformi al Modello o si sia verificata la commissione di Reati oggetto delle attività di prevenzione;
4. esaminare e conservare in un apposito archivio ogni comunicazione e segnalazione che i Destinatari ed i terzi interessati sono tenuti ad effettuare ai sensi di quanto previsto nel presente Modello, ivi comprese le Schede di Evidenza qualora previste dalle singole Parti Speciali;
5. documentare e conservare in un apposito archivio (cartaceo od informatico):
 - ogni operazione di controllo, ricognizione e verifica effettuata durante gli *audit*, mediante

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

la predisposizione degli appositi test dei rapporti;

- ogni altra attività discussa, valutata o espletata nelle riunioni dell'OdV, ivi comprese quelle non all'ordine del giorno, mediante la predisposizione di appositi verbali;
6. rilevare e documentare mediante redazione di appositi rapporti (*reports*) eventuali condotte non conformi al Modello che dovessero emergere dalle verifiche periodiche o straordinarie nonché dall'analisi dei flussi informativi, assumendo eventuali azioni correttive;
 7. trasmettere i rapporti informativi afferenti eventuali condotte non conformi al Modello al Preposto, proponendo eventuali azioni correttive;
 8. segnalare mediante redazione di appositi rapporti informativi, eventuali condotte non conformi al Modello ai responsabili delle singole aree, sollecitandoli ad assicurare il rispetto dei protocolli operativi e delle Procedure Panasonic Italia da parte del personale direttamente interessato;
 9. pianificare e promuovere periodicamente, nonché in via straordinaria (specie a seguito del rilevamento di eventuali condotte non conformi al Modello), ogni misura preventiva idonea alla diffusione, conoscenza e comprensione del Modello all'interno della Panasonic Italia, sollecitando le eventuali attività d'informazione, formazione e/o addestramento (ritagliate sulla base delle singole attività sensibili a rischio), in cooperazione con l'area Finance & Administration, l'area Legal, l'area HR & GA & CSR e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (quest'ultimo in relazione alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro);
 10. verificare che le previsioni contenute nel Modello e nelle sue Parti Speciali, siano attuali ed adeguate rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e rispetto ad eventuali mutamenti del panorama aziendale, anche sulla base di eventuali segnalazioni ricevute dai Destinatari;
 11. segnalare l'eventuale opportunità di apportare modifiche, integrazioni e aggiornamenti del Modello al Preposto e/o all'Organo Amministrativo della Casa Madre;
 12. provvedere, nello specifico, all'espletamento delle attività previste nelle Parti Speciali del Modello.

Al fine di adempiere al proprio compito, i componenti dell'OdV hanno accesso a tutti i documenti, informazioni e dati afferenti alla Panasonic Italia, l'attività svolta dalla stessa, dai suoi dipendenti e collaboratori, ovunque essi si trovino. Nello svolgimento della propria funzione, inoltre, ove necessario in considerazione dei singoli compiti che è chiamato a svolgere, l'OdV potrà avvalersi della collaborazione di tutte le aree aziendali, in ragione della professionalità e delle competenze dei soggetti che operano al loro interno.

Nell'espletamento delle attività sopra descritte, l'OdV può altresì effettuare attività di verifica e controllo non pianificate, ovvero a sorpresa.

6.3.1. Informativa dell'OdV nei confronti dell'Organo Amministrativo e del Preposto (attività di Reporting)

L'OdV informa in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali aspetti critici, comunicando l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

Sono previste le linee di riporto seguenti:

- (a) annuale, per il tramite del Preposto, all'Organo Amministrativo della Casa Madre;
- (b) continuativa, nei confronti del Preposto.

Si prevede, inoltre, che alla notizia di una violazione del Modello commessa da parte del Preposto o di uno dei Procuratori, l'OdV informa l'assemblea dei soci della Casa Madre.

L'assemblea dei soci deve procedere agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni, modulati a seconda della gravità delle infrazioni compiute, sino all'applicazione della sanzione più grave rappresentata dalla revoca della carica. In tal modo le eventuali violazioni del Modello da parte del Preposto o dei procuratori saranno sanzionate adeguatamente.

Al riguardo, il Preposto e i procuratori si impegneranno a prendere visione del Modello impegnandosi altresì al rispetto delle previsioni ivi contenute, incluso l'eventuale assoggettamento alle sanzioni (convenzionali) stabilite nel Modello medesimo.

6.3.2. Informativa dell'OdV nei confronti del personale (informazione e formazione)

Come anticipato, l'OdV ha il compito di assicurarsi che l'eventuale personale sia a conoscenza del Modello e delle Procedure Panasonic Italia, che ne costituiscono parte integrante.

L'informazione, la formazione e l'addestramento del personale per un efficace funzionamento del Modello sono gestiti dall'OdV in cooperazione con l'area Legal, l'area HR & GA & CSR e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Essa riguarda tutti i Dipendenti e, qualora possibile, i Consulenti e dovrà essere organizzata, in via generale, con le seguenti modalità:

- informazione, formazione e addestramento all'inizio del rapporto lavorativo per i nuovi assunti (anche in tema di salute e sicurezza sul lavoro);
- aggiornamento annuale di informazione, formazione e addestramento;
- informazione periodica mediante comunicazioni (anche e-mail) di aggiornamento;
- eventuali aggiornamenti straordinari (ad es. dovuti al rilevamento di non conformità al Modello).

6.3.3. Comunicazioni da parte dei Destinatari del Modello all'OdV

Il corretto ed efficiente espletamento delle proprie funzioni da parte dell'OdV si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative ai processi sensibili posti in essere nelle aree a rischio.

Per tale motivo, è necessario, da un lato, che all'OdV venga dato accesso a tutti i dati e le informazioni di Panasonic Italia e, dall'altro, che l'OdV sia il destinatario di flussi informativi da parte dei Destinatari del Modello, siano essi dipendenti o no.

A tal fine, la Società predispone specifici canali di comunicazione che consentono di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o di violazioni del Modello, garantendo al contempo la riservatezza dell'identità dei Segnalanti nelle attività di

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

gestione della segnalazione.

L'adozione di tali canali costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito del Modello medesimo.

Il soggetto che venisse a conoscenza di una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto e/o di una non conformità al Modello potrà avvalersi degli appositi canali di comunicazione specificati di seguito oppure contattare il proprio diretto superiore gerarchico trasmettendo evidenza scritta della non conformità.

Ogni segnalazione dovrà essere recapitata all'OdV di Panasonic Italia attraverso i seguenti canali alternativi:

- a) in modo dettagliato e per iscritto, a mezzo *e-mail* all'indirizzo di posta elettronica: odv@eu.panasonic.com;
- b) contattando telefonicamente "EARS", servizio di *whistleblowing* gestito da Navex Global Inc., e messo a disposizione per le società del Gruppo, che garantisce, con modalità informatiche, l'anonimato dell'identità della persona del Segnalante.

In particolare, tutti i Dipendenti di Panasonic Italia, nonché tutti i Consulenti della Panasonic Italia, devono segnalare dettagliatamente e per iscritto all'OdV qualsiasi fatto o circostanza verificatosi nell'ambito delle attività svolte, che costituisca una condotta illecita rilevante ai sensi del Decreto e/o non sia conforme a quanto previsto dal Modello e dalle Procedure Panasonic Italia.

Per quanto concerne i Soggetti Terzi, è e deve essere contrattualmente previsto a loro carico un obbligo di informativa immediata nei confronti dell'OdV nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tali soggetti effettuano le rispettive segnalazioni direttamente all'OdV.

La Panasonic Italia predispone idonei strumenti per consentire a tutti i Soggetti Terzi di informare l'OdV in merito a quanto sopra.

A tale scopo l'OdV deve:

- accogliere tutte le comunicazioni e segnalazioni relative alla commissione dei Reati oppure in contrasto con il Modello e/o le Procedure Panasonic Italia;
- esaminare accuratamente tutte le segnalazioni ricevute;
- procedere all'audizione dell'autore della segnalazione e/o del responsabile della presunta violazione, richiedendo/fornendo per iscritto eventuali rifiuti ed opposizioni all'effettuazione di una indagine interna;
- assumere tutte le cautele necessarie al fine di garantire i segnalanti contro ogni forma di ritorsione, discriminazione e/o penalizzazione, assicurando, l'assoluta riservatezza e anonimato dell'identità della persona del Segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Panasonic Italia; in ogni caso, l'autore della segnalazione non dovrà subire provvedimenti disciplinari, qualora dipendente della Panasonic Italia, ovvero sanzioni di

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

natura contrattuale, qualora soggetto terzo, essendo la segnalazione effettuata nell'adempimento dei doveri di fedeltà e diligenza del lavoratore, piuttosto che nell'adempimento di un obbligo contrattuale di buona fede e correttezza, al fine di scongiurare la commissione di reati.

È nulla qualsiasi misura ritorsiva o discriminatoria, diretta e/o indiretta, che dovesse essere adottata nei confronti del Segnalante per motivi collegati alla segnalazione, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il demansionamento, il trasferimento e il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del Segnalante, fatta salva l'applicabilità delle misure previste dalla legge e/o dal CCNL nel caso di segnalazioni che si rivelino infondate e che siano state effettuate dal Segnalante con dolo o colpa grave.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei Segnalanti può, altresì, essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-quater, del D. Lgs. n. 231/2001, in caso di controversie, è onere del datore di lavoro dimostrare che eventuali misure applicate al Segnalante, successivamente alla presentazione della segnalazione e aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Oltre alle segnalazioni di cui sopra, i Dipendenti della Panasonic Italia, nonché tutti i Soggetti Terzi, devono obbligatoriamente trasmettere all'OdV le informative concernenti:

- a) visite, ispezioni, accertamenti, comunicazioni, provvedimenti di qualsiasi Autorità di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (per es. ASL, INPS, INAIL, Guardia di Finanza) e/o dell'autorità giudiziaria, anche nei confronti di ignoti, concernenti i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e, in particolare, quelli previsti dal Modello, idonei a coinvolgere la Panasonic Italia e/o il personale della stessa e/o i collaboratori esterni della Panasonic Italia medesima;
- b) tutte le informazioni ed i rapporti predisposti nell'ambito delle attività di controllo dai Responsabili delle aree e/o dal Preposto, specie se situati nelle aree a rischio, dalle quali possano emergere profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. n. 231/2001;
- c) tutte le informazioni concernenti l'applicazione del Modello, con particolare riferimento alla rilevazione di eventuali condotte non conformi, all'avvio di procedimenti disciplinari conclusi o in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti unitamente alle relative motivazioni;
- d) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- e) le informazioni relative a gare di appalto con enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- f) i prospetti riepilogativi delle forniture affidati alla e dalla Panasonic Italia da soggetti appartenenti alla P.A.;

Va tuttavia chiarito che, come precisato anche nelle Linee Guida di Confindustria, all'OdV non incombe un obbligo di agire ogni qual volta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi o meno.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

7. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

Panasonic Italia è consapevole che la violazione delle previsioni contenute nel Modello e nelle Procedure Panasonic Italia ledono, di per sé sole, il rapporto di fiducia in essere tra la Panasonic Italia e i Dipendenti e/o Soggetti Terzi e comportano azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale che può avvenire qualora la violazione posta in essere costituisca anche reato.

7.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D. Lgs. n. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo cosicché lo stesso possa fungere da esimente rispetto alla responsabilità della Panasonic Italia. L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare altresì una fattispecie di reato rilevante.

Le violazioni delle norme del Codice Etico e di Condotta nonché di quanto previsto nel presente Modello (inteso nella sua totalità e, quindi, nella sua parte generale e nelle singole parti speciali) comportano le azioni disciplinari nel seguito indicate:

7.2. Misure nei confronti dei Dipendenti

7.2.1. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi per la Panasonic Italia nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione delle norme di condotta e prescrizioni previste o richiamate dal presente Modello e delle Procedure Panasonic Italia, ivi inclusa la violazione delle misure di tutela della persona del Segnalante e/o della sua riservatezza (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.);
- effettuazione con dolo e colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Preposto ovvero del responsabile dell'area HR & GA & CSR, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari applicabili.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del soggetto responsabile, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento ed alla gravità del medesimo.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

7.2.2. Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- (1) richiamo verbale per le violazioni di lieve entità;
- (2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva dalle violazioni di cui al precedente punto (1);
- (3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- (4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- (5) licenziamento disciplinare senza preavviso.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo o del rimprovero verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione. L'eventuale adozione del provvedimento dovrà essere comunicata al Dipendente con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Dipendente stesso per presentare le sue controdeduzioni. Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente. I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali previste dal CCNL.

7.3. Misure nei confronti del Preposto e dei procuratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più procuratori o del Preposto, ivi inclusa la violazione delle misure di tutela della persona del Segnalante e/o della sua riservatezza, ovvero, in caso di effettuazione con dolo e colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate, ovvero, nel caso in cui il Preposto o i procuratori non abbiano saputo individuare (per negligenza o imperizia) e, conseguentemente, eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi di perpetrazione dei Reati, l'OdV informa l'Organo Amministrativo della Casa Madre che prende gli opportuni provvedimenti.

7.4. Misure nei confronti dei Consulenti e dei Soggetti Terzi

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Soggetti Terzi delle regole di cui al presente Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per la Panasonic Italia è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Panasonic Italia, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

8. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E DELL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Il Modello, come evidenziano sia la Parte Generale, sia le Parti Speciali, ha individuato un sistema di controllo mirato alla tempestiva rilevazione dell'insorgenza ed esistenza di anomalie e criticità da gestire ed annullare.

Tale sistema è, in particolare, rappresentato dai processi interni della Panasonic Italia che descrivono l'attività della Panasonic Italia, l'organizzazione interna della stessa, le procedure ed i controlli applicati nella gestione amministrativa, avendo specifico riguardo ai flussi finanziari, nonché alle procedure speciali che trovano applicazione nei settori relativi alla eventuale gestione della cassa, della contabilità e altre aree dettagliatamente individuate e che garantiscono la correttezza dell'attività posta in essere da Panasonic.

Infine, il Modello prevede un impianto di informazione, connesso ad un coerente programma di formazione, che permette di raggiungere tutti i soggetti che operano, a qualsiasi titolo, per la Panasonic Italia.

Fermo quanto precede, allo scopo di verificare l'efficacia e la concreta attuazione del Modello è necessario effettuare una verifica annuale dei principali atti societari, dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Panasonic Italia e delle operazioni intraprese da Panasonic Italia nell'esercizio della propria attività e che vengano eseguite nelle aree di attività a rischio di commissione reato.

È altresì necessario procedere ad una verifica periodica del reale funzionamento del Modello con le modalità che verranno stabilite dall'OdV. Sarà, infine, cura della Panasonic Italia procedere ad un'attenta analisi di tutte le informazioni e le segnalazioni ricevute dall'OdV in merito all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio di commissione di reato, delle azioni intraprese da parte dell'OdV o da parte degli altri soggetti competenti, delle situazioni ritenute a rischio di commissione di reato, della contezza e della consapevolezza dei destinatari del Modello in merito alle finalità del medesimo ed alle disposizioni in esso contenute, per mezzo di interviste che potranno anche essere effettuate a campione.

L'OdV deve adottare metodi adeguati a controllare e misurare le prestazioni dei processi definiti dal Modello. Tali metodi devono dimostrare la capacità dei processi di ottenere i risultati pianificati. Qualora tali risultati non siano raggiunti, devono essere attuati tutti gli interventi correttivi atti ad assicurare la conformità del Modello al Decreto.

L'OdV deve implementare ed ottimizzare, con continuità, l'efficacia del Modello ai fini della prevenzione dei reati, dei dati significativi emersi dai metodi di controllo e misurazione di cui sopra, dei risultati delle verifiche interne, degli interventi correttivi e preventivi e delle analisi eventualmente effettuate da parte del Consiglio di Amministrazione della Panasonic Italia.

Ogni difformità potenziale rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata rilevando dapprima le cause che potrebbero determinarla, attuando successivamente adeguati interventi preventivi che evitino il loro verificarsi.

Ogni difformità riscontrata rispetto a quando previsto dal Modello deve essere eliminata, individuando preventivamente le cause che l'hanno determinata ed attuando successivamente adeguati interventi correttivi che evitino il loro ripetersi.

Come esito di tutte le suddette attività di verifica e di controllo, verrà stilato un rapporto da

MOG 231		
Data approvazione		10/11/2016
Revisione	03	15/12/2022

sottoporre all'attenzione del Preposto (in concomitanza con il rapporto annuale) predisposto OdV che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

9. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente” (in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del Modello, che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali ovvero per adeguamenti normativi, sono rimesse alla competenza dell'Organo Amministrativo della Casa Madre.

È attribuito all'OdV il potere di proporre modifiche al Modello o integrazioni di carattere formale nonché quelle modifiche ed integrazioni del Modello consistenti nella:

1. introduzione di nuove procedure e controlli nel caso in cui non sia sufficiente una revisione di quelle esistenti;
2. revisione dei documenti aziendali e societari che formalizzano l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti alle posizioni responsabili di strutture organizzative “sensibili” o comunque che svolgono un ruolo di snodo nelle attività a rischio;
3. introduzione di ulteriori controlli delle attività sensibili, con formalizzazione delle iniziative di miglioramento intraprese in apposite procedure;
4. evidenziazione delle esigenze di integrare regole di carattere generale;
5. introduzione di nuove Parti Speciali che tengano in considerazione nuove fattispecie di reato inserite dal Decreto o nuove attività che vengano iniziate dalla Panasonic Italia.

Resta comunque ferma la necessaria approvazione del Modello da parte dell'Organo Amministrativo della Casa Madre.